CITTA' DI BIELLA

SETTORE: SETTORE 7 SICUREZZA

OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE 2027

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 24/11/2026

VISTA la comunicazione del Coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12.11.2026, secondo cui, come dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-8048 del 12.12.2018, avente ad oggetto "*Legge regionale n.28/99, art. 14, comma 2. Fissazione della date di inizio delle vendite di fine stagione*." con la quale, in conformità all'accordo del 24.03.2011, sono state fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e sono state fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 28/99;

VISTA la comunicazione della Regione Piemonte, Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e Terziario, Tutela dei Consumatori prot. n. 22551/A2009C del 17.11.2026, recepita al prot. n. 64465 del 18.11.2026 del Comune di Biella, con cui sono state individuate le date di inizio saldi per l'anno 2027, come segue: INVERNALI decorreranno da martedì 5 gennaio 2027, ESTIVI da sabato 3 luglio 2027, ciascuno con una durata di otto settimane;

Visto l'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 14, 14-bis e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

DISPONE

che le vendite di fine stagione nell'anno 2027 siano regolate come segue:

- il periodo di effettuazione delle suddette vendite è fissato:

  - saldi invernali: da martedì 5 gennaio 2027 a martedì 2 marzo 2027
  - saldi estivi: da sabato 3 luglio 2027 a sabato 28 agosto 2027

- l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento.

- ai sensi dell'Art. 14 bis della L.R. 12 Novembre 1999, n. 28 e s.m.i. nei trenta giorni che

precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le “vendite sottocosto”.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa territorialmente competente entro il termine di gg 60 ovvero proporre ricorso straordinario entro il termine di gg. 120.

Il Sindaco
Olivero Marzio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa